

**NOTA INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022 ED ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI DI CARATTERE FISCALE**

**Premessa**

La **Legge di Bilancio 2022**, approvata dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2021, è attualmente in esame al Senato per poi passare al vaglio della Camera entro fine anno e concludere l'iter approvativo.

La manovra, a cui il Parlamento sta lavorando, riguarda il fisco, il lavoro, le imprese, la riforma degli ammortizzatori sociali, la sanità e contiene diverse conferme e novità, dalla proroga del Superbonus 110% e degli altri bonus casa, alla strategia sulle pensioni per il dopo Quota 100, passando per la revisione del reddito di cittadinanza e la riforma degli ammortizzatori sociali.

Di seguito si riportano in maniera sintetica alcune delle novità di Vostro interesse (sono ancora possibili correttivi da apportare in base all'ultimazione dell'iter parlamentare).

- ✓ **Pensioni**: previste una serie di proroghe al 2022 delle misure di flessibilità in uscita, come **Opzione Donna** e **Ape sociale**. Opzione Donna verrà prorogata con i requisiti attuali, che prevedono la possibilità di uscita a 58 anni (o 59 in caso di lavoro autonomo). Superata la Quota 100, che diventa **Quota 102**, ma solo per un anno. Con Quota 102 nel 2022 sarà possibile andare in pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contributi.
- ✓ **Reddito di Cittadinanza**: dal 1° gennaio 2022 sarà tagliato di 5 euro al mese a partire dal primo rifiuto di una proposta di lavoro. Si perderà il diritto al sussidio in caso di non accettazione di una delle due offerte di lavoro ricevute (oggi il limite è tre). I Comuni dovranno impiegare almeno un terzo dei percettori del Reddito residenti nel territorio in progetti utili alla collettività.
- ✓ **Cuneo fiscale**: il taglio delle imposte e delle tasse è quantificato in 8 miliardi a decorrere dal 2022. Le risorse sono destinate alla riduzione **dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF)** con l'obiettivo di diminuire il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive. Tale riduzione si dovrà realizzare sia attraverso l'abbassamento di una o più aliquote, sia attraverso una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo. Previsto anche il **taglio dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP**. *Sugar e plastic tax* vengono rinviate di un anno, al 1° gennaio 2023.
- ✓ **Superbonus 110%**: sarà prorogato per tutto il 2022 e anche per le abitazioni monofamiliari, ma con un tetto ISEE per i proprietari fino a 25.000 euro e limitato alle sole prime case. Per i condomini la proroga sarà al 2023, con successivo *decalage*. Ovvero arriverà al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025. Confermati anche gli altri incentivi per la casa, dall'**Ecobonus** al **bonus verde** e al **bonus mobili** (tutti fino al 2024). Il **bonus facciate** sarà prorogato, ma la percentuale scenderà dal 90% al 60% il prossimo anno. Il **bonus mobili** scenderà dagli attuali 16.000 euro del 2021 ad un tetto massimo di spesa di 5.000 euro.
- ✓ **Aiuti alle famiglie e spese per la casa**: diventano strutturali i 10 giorni di congedo obbligatorio per i papà dopo la nascita o adozione di un figlio. Viene prorogato il bonus prima casa under 36 e arrivano fondi aggiuntivi per asili nido e scuole dell'infanzia. Prorogato al 31 dicembre 2022 il Fondo Gasparrini, il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), provvede a ridurre le aliquote degli oneri generali di sistema fino a 2 miliardi.
- ✓ **Bonus affitti**: per i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. Vale per coloro che stipulano un contratto di

locazione per l'intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale. La casa deve essere diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti. Il bonus prevede per i primi quattro anni, una detrazione dall'imposta lorda pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro.

- ✓ **Aiuti per il lavoro privato e investimenti:** nella Legge di Bilancio sono previsti 2 miliardi per le infrastrutture e il Fondo di sviluppo e coesione, mentre altri 4 miliardi sosterranno gli investimenti privati. Viene istituito per il Mise anche il "Fondo per la transizione industriale". Prevista la proroga degli incentivi trasformazione 4.0 e della Nuova Sabatini, rifinanziato il Fondo di Garanzia per le PMI, nuove risorse in arrivo per l'internazionalizzazione delle imprese ed extra per l'export. Prevista la rideterminazione dell'esonero contributivo sulle nuove assunzioni con contratto di rioccupazione.
- ✓ **Ammortizzatori sociali:** la cassa integrazione si allarga anche ai lavoratori a domicilio. Si abbassano alcuni requisiti per accedere alla Cig. Chi assume a tempo indeterminato – senza aver licenziato nei sei mesi precedenti – lavoratori in cassa integrazione straordinaria ottiene un bonus mensile per 12 mesi pari al 50% dell'assegno di Cigs che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. La Cigs si allarga a tutti i datori lavoro con oltre 15 dipendenti a prescindere dal settore e si allarga anche la Naspi ai lavoratori discontinui.
- ✓ **Assunzioni nelle PA e nelle Scuole:** è stato previsto un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie.
- ✓ **Sostegno al turismo:** in arrivo due nuovi fondi, il "Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente" e il "Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale". Serviranno all'adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore e alla promozione di politiche di sviluppo del turismo.

Oltre a quanto sopra richiamato, si evidenziano di seguito talune **ulteriori novità, che interesseranno il 2022.**

#### **Nuovo limite per il pagamento in contanti**

Si tratta di una misura presa con il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 per apportare un'ulteriore stretta all'economia sommersa.

**Dal 01/01/2022** il nuovo limite (dagli attuali 1.999,99 euro) passa a **999,99** euro. Non solo l'acquisto di un bene o la prestazione di un professionista, ma anche una donazione o un prestito a un figlio per una cifra di almeno 1.000 euro dovrà essere giustificato ed effettuato con un tipo di pagamento tracciabile, come un bonifico.

Superata questa soglia, scatta l'obbligo di effettuare **transazioni digitali e tracciabili**.

Tecnicamente il nuovo limite scatta per:

- trasferimento di denaro contante in euro o in valuta estera;
- trasferimento di titoli al portatore in euro o valuta estera;
- libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Inoltre è stato stabilito che Il divieto vale anche per acquisti frazionati per eludere il tetto massimo:

- se vengono fatti con cadenza prestabilita e per un circoscritto arco di tempo;
- se non è possibile stabilire l'arco di tempo di riferimento ci si riferisce a quello indicato dalla legge, 7 giorni.

È concesso, tuttavia, “spezzare” il pagamento, ovvero pagare una parte in contanti e un'altra con metodi tracciabili.

**Il limite dei 1.000 euro, inoltre, non vale né per i prelievi né per i versamenti.**

Quanto alle **sanzioni**, sono previste multe di 1.000 euro per i privati cittadini che trasgrediscono il nuovo limite del pagamento in contanti. Mentre per professionisti ed esercenti la multa è compresa tra 3mila e 15mila euro.

### **Fatturazione elettronica per i contribuenti Forfettari**

A livello nazionale, **l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica** è stato concesso ad opera della Commissione Europea fino al 31 dicembre 2021.

Ciò premesso, il Governo italiano, a marzo 2021, ha chiesto alla Commissione europea l'estensione dell'obbligo fino al **31 dicembre 2024**. A novembre 2021, la Commissione europea ha approvato la richiesta di rinnovo fino al 2024, ed entro fine anno dovrebbe arrivare il via libera da parte del Consiglio Europeo. All'interno della richiesta mossa da parte del Governo italiano vi è una novità rispetto al passato; infatti, **è stato chiesto di rendere obbligatoria, dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, la fattura elettronica anche per i soggetti che rientrano nel regime forfettario o dei minimi.**

L'obiettivo è quello di rendere più efficiente il contrasto alle frodi e l'evasione Iva e monitorare che il volume d'affari dei Forfettari resti inferiore alla soglia di permanenza nel regime fiscale di vantaggio.

Va da sé che **se la richiesta sarà accettata a livello europeo** (come dovrebbe essere), **dal 1° gennaio 2022 i contribuenti forfettari/minimi dovranno obbligatoriamente utilizzare la fattura elettronica**, pertanto sarà necessario entro tale data decidere se gestire il servizio di fatturazione elettronica gratuitamente tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate o rivolgersi a fornitori dedicati che mettono a disposizione delle piattaforme più semplici e intuitive a costi esigui (*Aruba, Buffetti, Tosnet, Fatture in cloud, Fattura per tutti ecc..*).

### **Abolizione esterometro**

Per effetto del maxi-emendamento al D.L. n. 146/2021, approvato dal Senato, le regole per l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere cambiano **dal 1° luglio 2022** (la decorrenza era prima fissata nel 1° gennaio 2022). Attualmente, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l'invio delle fatture elettroniche.

- **per le fatture attive** relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione di servizio.
- **per le fatture passive** ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18, TD19, TD20 da trasmettere al Sistema di Interscambio **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.**

Per l'emissione dei file XML, occorrerà utilizzare il codice *Tipo documento* più appropriato fra i seguenti:

- **TD17** per l'integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero. Questa è l'integrazione o l'autofattura che si deve emettere per il reverse charge esterno, dove il fornitore dei servizi è un soggetto estero residente in UE o extra UE e l'acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano. In questo caso il primo soggetto emetterà una fattura (anche nel formato analogico) che

indicherà solo l'importo dell'imponibile e non l'imposta, in quanto imponibile in Italia; pertanto, al ricevimento del documento contabile il soggetto italiano dovrà:

- **integrare la fattura** ricevuta con un'annotazione che dichiari l'imponibile, l'aliquota IVA, l'importo dell'IVA e il totale della fattura, se il fornitore dei servizi **appartiene ad un paese UE**; è quindi l'acquirente italiano che deve assolvere al conteggio dell'IVA, contabilizzando il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
  - **emettere un'autofattura** con l'integrazione dell'imposta che dovrà poi versare all'Erario, se il fornitore è di un **paese extra-UE**. Anche questo documento deve essere registrato negli acquisti e nelle vendite IVA.
- **TD18** per l'integrazione per acquisto di beni intracomunitari. Quando il soggetto passivo italiano **compra beni da un soggetto che risiede nella UE**, l'IVA deve essere assolta dal compratore italiano. Come nel caso del documento TD17, anche qui il soggetto italiano riceve una fattura analogica e deve, quindi, **procedere ad integrare la fattura ricevuta** con un'annotazione che dichiari l'imponibile, l'aliquota IVA, l'importo dell'IVA e il totale della fattura; il versamento dell'IVA sarà a suo carico. Il codice TD18 deve essere utilizzato *anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l'introduzione dei beni in un deposito IVA*.
- **TD19** per l'integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972. Questo caso si verifica quando **il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano** e quindi non è necessario effettuare l'operazione di importazione o altro; in questo caso emette una fattura che riporta solo l'imponibile e non l'imposta, che andrà assolta dal compratore italiano. Questi, infatti, deve effettuare **l'integrazione**, se il venditore è comunitario, oppure **l'autofattura**, se il venditore è extracomunitario, riportando nel rispettivo documento i dati relativi all'imposta e occupandosi poi del relativo versamento.
- **TD20**: Autofattura per mancata ricezione della fattura o per irregolarità. Questo caso riguarda la mancata ricezione della fattura da parte del venditore oppure la ricezione di una fattura che contiene degli errori. Nel primo caso, se passano oltre 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione, il compratore deve provvedere a regolarizzare l'operazione emettendo un'autofattura elettronica per mancato ricevimento da trasmettere al SDI, altrimenti sarà passibile di sanzione amministrativa per mancata emissione. Lo stesso succede quando il compratore riceve una fattura irregolare: entro 30 giorni dal ricevimento della fattura errata, questi deve provvedere alla relativa correzione tramite un'autofattura integrativa con relativo versamento dell'IVA dovuta. Il codice TD20 va utilizzato anche quando un soggetto IVA italiano acquista da un soggetto intracomunitario e non riceve la fattura oppure la riceve per un importo inferiore al dovuto: entro due mesi dall'effettuazione dell'operazione, se non ha ancora ricevuto nulla, il compratore italiano deve provvedere all'emissione di un'autofattura elettronica con l'indicazione dell'imponibile corretto e relativa imposta dovuta.

Sarà altresì possibile, seppur non obbligatorio, emettere un documento in formato XML (Tipo Documento TD16) per l'integrazione di fatture relative ad operazioni soggette al cosiddetto *reverse charge* interno (spese di pulizia o edilizia). L'obbligo comunicativo è facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Roma li, 06/12/2021  
F.to Studio Sanguigni